

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1991

Modificazioni ed integrazione alla disciplina vigente in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale disciplina in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette non stabilisce alcuna sanzione per il mancato rispetto dei termini per la loro esecuzione, nè stabilisce espressamente il riconoscimento degli interessi sui crediti derivanti da richieste di rimborso infrannuali dell'IVA. L'attuale normativa, al contrario, prevede, a carico del contribuente, soprattasse e pene pecuniarie in caso di mancato o insufficiente versamento, mentre non esiste analoga disposizione a tutela del contribuente in caso di ritardato rimborso.

L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce, inoltre, la tassabilità degli inte-

ressi sui crediti d'imposta, mentre manca, sia in dottrina sia in giurisprudenza, univocità di interpretazioni sulla durata e sulla decorrenza della prescrizione degli interessi sugli stessi.

L'insieme di tali norme evidenzia, pertanto, una marcata sperequazione nel rapporto tra Stato e contribuente, grazie alla quale lo Stato, con i costanti ritardi nell'esecuzione dei rimborsi, impone ai contribuenti forzosi finanziamenti a basso tasso di interesse.

Agli effetti nefasti di tale impostazione normativa si aggiungono quelli, altrettanto negativi soprattutto per la piccola e media imprenditoria derivanti dall'accumulo di pendenze tra i contribuenti e l'amministrazione fiscale che ha raggiunto livelli tali da

impedire la definizione delle controversie in tempi ragionevoli ed un prolungamento dei tempi del contenzioso che aumenta gli oneri sia a carico dello Stato sia a carico del contribuente.

L'accumulo delle pendenze è dovuto in larga misura ad una propensione eccessiva, da parte degli uffici tributari ad emettere comunque avvisi di accertamento spesso senza fondamento o insufficientemente motivati. Per giunta il contribuente sopporta in proprio gli oneri connessi alla indispensabile assistenza professionale per la propria difesa in giudizio, mentre l'amministrazione finanziaria compensa ampiamente le spese per il contenzioso attraverso l'esclusione delle riduzioni delle sanzioni a carico del contribuente che abbia proposto ricorso con esito a lui sfavorevole.

Tutto ciò, se aggiunto alla deresponsabilizzazione dell'amministrazione finanziaria, che non è tenuta al pagamento delle spese giudiziali e al risarcimento dei danni in caso di accoglimento del ricorso del contribuente, impedisce, chiaramente, qualunque freno all'emissione indiscriminata di avvisi di accertamento.

Pertanto, si rende assolutamente necessario un intervento normativo che modifichi e integri l'attuale disciplina e volto ad assicurare il rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme circa il rimborso dei crediti d'imposta, la tutela degli interessi economici dei contribuenti, in caso di mancato rispetto dei termini suddetti, nonché, finalmente, la previsione di responsabilità specifiche in capo al personale dirigente degli uffici competenti.

Infine, riteniamo che le previsioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante «disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti» debbano essere estese anche al personale dirigente degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Nello specifico l'articolato del presente disegno di legge mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi.

Articolo 1 - Secondo la normativa attuale la domanda di rimborso non è rinunciabile.

Ciò comporta la conseguenza che, in caso di ritardo nella effettuazione del rimborso da parte dell'ufficio, il contribuente è comunque obbligato ai versamenti dovuti, derivanti dalle liquidazioni successive. La nuova disposizione si propone lo scopo di consentire ai contribuenti, in caso di mancata effettuazione del rimborso nei termini stabiliti, di compensare i propri debiti d'imposta con i crediti non ancora rimborsati.

Articolo 2 - L'attuale normativa non prevede la corresponsione di interessi a fronte delle istanze di rimborso con procedura accelerata. In caso di ritardo nell'esecuzione del rimborso il contribuente è pertanto leso nei propri diritti. La nuova disposizione si propone di ovviare a tale situazione, prevedendo la corresponsione di interessi a favore del contribuente, indicando altresì la data di decorrenza degli interessi stessi.

Articolo 3 - L'attuale normativa non prevede espressamente un termine per il pagamento degli interessi, con la conseguenza che gli stessi vengono corrisposti a notevole distanza di tempo dall'effettuazione del rimborso e che il danno per il contribuente è tanto maggiore in quanto è vietato l'anatocismo. Per contro al contribuente è fatto obbligo di versare gli interessi sui debiti d'imposta contestualmente al capitale. La nuova disposizione si propone quindi semplicemente di equiparare diritti e obblighi a carico e a favore delle parti.

Articolo 4 - L'attuale normativa non tutela il contribuente dalle inadempienze dell'ufficio che, a fronte del ritardo nell'effettuazione del rimborso, corrisponde solo gli interessi, senza tener conto di eventuali danni arrecati al contribuente in relazione al proprio inadempimento. La nuova disposizione si propone di salvaguardare il contribuente riconoscendo al medesimo il diritto alla rivalutazione monetaria del credito a titolo di risarcimento del danno.

Articolo 5 - La nuova disposizione ha lo scopo di evitare che, in caso di revoca della richiesta di rimborso, il contribuente perda il diritto alla corresponsione degli interessi maturati, nonché di stabilire un termine per la liquidazione degli stessi.

Articoli 6 e 7 - La nuova normativa si propone, mediante la pubblicità degli elenchi, di consentire ad ogni contribuente la verifica della graduatoria dei rimborsi.

Articolo 8 - L'attuale normativa lascia ampi margini di dubbio circa la decorrenza e i termini di prescrizione dei crediti d'imposta e dei relativi interessi. La nuova disposizione si propone semplicemente di codificare tali elementi al fine di tutelare i contribuenti e di evitare inutili contenziosi.

Articolo 9 - L'attuale normativa prevede che gli interessi sui crediti d'imposta concorrano alla formazione del reddito imponibile dei soggetti tassati in base a bilancio, equiparando, in sostanza, gli interessi in questione a quelli compensativi e trascurando la loro effettiva natura risarcitoria, ne prevede la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito.

Per gli articoli 10 e 11 valgono le considerazioni espresse a proposito dell'articolo 4 e dell'articolo 8.

Articolo 12 - Obbliga le commissioni tributarie ad istituire e ad aggiornare mensilmente l'elenco nominativo dei contri-

buenti che hanno inoltrato ricorso; tale elenco ha natura pubblica.

Articolo 13 - L'attuale normativa esclude l'applicabilità nel contenzioso tributario delle norme del codice di procedura civile in tema di spese giudiziali. Ciò si traduce in una sperequazione a sfavore del contribuente che è obbligato a sopportare le spese anche quando risulta vittorioso, mentre l'amministrazione finanziaria è tutelata dalle norme che escludono riduzioni delle sanzioni a carico del contribuente che abbia proposto ricorso con esito sfavorevole. La nuova disposizione ha lo scopo di risarcire il contribuente delle spese giudiziali, nonchè di eventuali danni quando l'ufficio abbia agito con colpa grave e, indirettamente di porre un freno all'emissione di avvisi di accertamento infondati e immotivati.

Gli articoli 14 e 15 introducono fra i soggetti obbligati a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale i dirigenti degli uffici dell'amministrazione finanziaria mediante presentazione della loro dichiarazione dei redditi al sindaco ove ha sede l'ufficio distrettuale da loro diretto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«Il contribuente, decorsi infruttuosamente i termini entro i quali gli uffici competenti devono provvedere ai rimborsi, può revocare la richiesta di rimborso in sede di presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando il credito in compensazione dell'ammontare dell'imposta eventualmente dovuta, ovvero computando l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto il seguente periodo:

«Ai rimborsi di cui al presente comma si applicano gli interessi previsti dal primo comma con decorrenza del giorno 20 del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di rimborso».

Art. 3.

1. Al quarto comma del citato articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo:

«Gli interessi di cui ai commi primo e secondo devono essere liquidati contestualmente all'effettuazione dei rimborsi».

Art. 4.

1. Al citato articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«Le somme da rimborsare al contribuente di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono rivalutate in base alle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo registrate nel periodo intercorrente tra la data di insorgenza del diritto al rimborso e la data della sua esecuzione e gli interessi relativi sono calcolati sulle somme così rivalutate».

Art. 5.

1. Al citato articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di revoca della richiesta di rimborso ai sensi del settimo comma dell'articolo 30, gli interessi maturati fino alla data della revoca devono essere liquidati entro 90 giorni dalla revoca stessa».

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «del volume d'affari» sono aggiunte le seguenti: «e un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la richiesta di rimborso, di cui all'articolo 30 del presente decreto, con la specificazione, per ognuno, dell'ammontare dello stesso».

Art. 7.

1. Al terzo comma dell'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi».

Art. 8.

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«I crediti di imposta e relativi interessi per i quali sia stata inoltrata la richiesta di rimborso di cui all'articolo 38-*bis* si prescrivono nel termine di dieci anni, decorrente dalla data di richiesta del rimborso».

Art. 9.

1. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera e): «le rivalutazioni dei crediti di imposta e gli interessi liquidati sugli stessi».

Art. 10.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44 - *bis*. - (*Rivalutazione*). Le somme da rimborsare ai contribuenti ai sensi dei precedenti articoli sono rivalutate in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, rilevate dall'Istituto nazionale di statistica per il periodo intercorrente tra la data d'insorgenza del diritto al rimborso e la data della sua esecuzione e gli interessi relativi sono calcolati sulle somme così rivalutate».

Art. 11.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

«104-*bis*. - (*Prescrizione dei crediti d'imposta*). - I crediti d'imposta e i relativi interessi per i quali sia stata inoltrata istanza di rimborso secondo quanto previ-

sto dal presente decreto si prescrivono nel termine di dieci anni decorrente:

- a) per i rimborsi di cui agli articoli 37 e 38, dalla data della richiesta;
- b) per i rimborsi di cui all'articolo 40, dalla data della notifica della decisione della Commissione tributaria;
- c) per i rimborsi di cui all'articolo 41, dalla data ultima entro la quale l'ufficio può procedere all'accertamento».

Art. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto il seguente periodo:

«A cura della segreteria della commissione viene formato e pubblicato mensilmente l'elenco nominativo aggiornato dei contribuenti che hanno presentato il ricorso di cui all'articolo 16 con la specificazione, per ciascuno, della data di presentazione dello stesso; la pubblicazione di detto elenco avviene mediante deposito, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso la segreteria della commissione che ha proceduto alla sua formazione».

Art. 13.

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:

«39-ter. Qualora l'esito del ricorso sia favorevole al contribuente, l'ufficio tributario è tenuto al rimborso delle spese giudiziali sostenute dal ricorrente e, nel caso in cui l'ufficio stesso abbia agito con colpa grave, al risarcimento dei danni per i quali è responsabile in solido il direttore dell'ufficio. Il personale dirigente, ai sensi delle leggi vigenti, è, altresì, contabilmente responsabile nei confronti dell'ufficio che si rivale del danno subito».

Art. 14.

1. All'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«6) ai dirigenti degli uffici dell'amministrazione finanziaria».

Art. 15.

1. All'articolo 13 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto il seguente periodo:

«Per i soggetti di cui al numero 6 la dichiarazione e gli atti indicati devono essere trasmessi al sindaco del comune ove ha sede l'ufficio distrettuale il quale ne cura la pubblicazione».